

AVVISO

Art. 1

Albo Unico Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA)

È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 12/2011.e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla L.R. 12/2023.

Art.2

Soggetti ammessi e requisiti di iscrizione

Possono presentare istanza di iscrizione nell'Albo i soggetti di cui all'art. 66 e ss. del d.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94-98 d.lgs. n. 36/2023. L'iscrizione, con provvedimento motivato da parte del Dipartimento Regionale Tecnico, potrà non essere disposta e potrà essere sospesa per gli Operatori economici che abbiano in corso un contenzioso con l'Amministrazione, per tutta la durata del contenzioso.

Per ogni ulteriore informazione circa le modalità di iscrizione e aggiornamento degli albi, oltre a quanto previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., approvate con D.D.G. n.... del.....

Art. 3

Iscrizione e requisiti di qualificazione per i servizi di ingegneria ed architettura (SIA)

Gli Operatori economici interessati possono chiedere l'iscrizione all'Albo per una o più delle seguenti categorie di opere:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Inoltre, al fine di facilitare la ricerca delle necessarie professionalità alle Stazioni appaltanti, potranno iscriversi, se in possesso dei relativi requisiti, anche alle seguenti ulteriori categorie di servizi professionali:

- i) coordinamento della sicurezza;
- j) prevenzione antincendio;
- k) certificazione energetica;
- l) geologia;
- m) archeologia;
- n) biologia;
- o) agronomia;
- p) chimica.

Per l'iscrizione si richiede il possesso dei requisiti di cui agli artt. 34-40 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 come di seguito riportati.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci; 2) gli amministratori; 3) i dipendenti; 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Requisiti delle società di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la

definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7. Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica 1) legale rappresentante; 2) amministratori; 3) soci, soci fondatori, associati; 4) dipendenti; 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA; b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare; b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1; c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutarî e i regolamenti vigenti.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento; b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale; c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Art.4 Pubblicazione

Il decreto di istituzione dell'Albo Unico degli Operatori Economici telematico è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul profilo internet istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009, nonché sul sito internet www.lavoripubblici.sicilia.it.

Art.5

Modalità di iscrizione, aggiornamento e gestione dell'albo

Per essere incluso nell'Elenco, il soggetto interessato dovrà presentare istanza per via telematica tramite la piattaforma Sitas e-procurement raggiungibile all'indirizzo internet di seguito indicato: <https://www.lavoripubblici.sicilia.it/>.

Al fine dell'inoltro della istanza, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta

elettronica certificata e della firma digitale.

All'interno della piattaforma sono presenti le istruzioni operative per la corretta gestione della procedura da parte degli utenti, alle quali si potrà fare riferimento per tutte le fasi dell'iscrizione.

Non saranno valutate istanze pervenute con altre modalità.

Per le modalità di iscrizione e aggiornamento dell'albo, nonché per l'iscrizione nei nuovi elenchi degli operatori economici già iscritti negli elenchi istituiti con D.A. n.14/Gab del 25 marzo 2021, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., approvate con D.D.G. n.... del.....

Per essere incluso nell'Elenco, il soggetto interessato dovrà produrre i documenti di seguito elencati, compilati sulla base dei modelli presenti sulla piattaforma, e sottoscritti digitalmente:

1. Domanda di iscrizione; nella domanda dovrà essere specificato per quale sezione si richiede l'iscrizione;
2. Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura di appalto; la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dovrà riguardare tutti i soggetti previsti dal Codice per ogni tipologia di operatore economico;
3. Curriculum vitae e professionale, redatto preferibilmente nel formato europeo;

Art. 6

Cancellazione e sospensione dall'albo

Si provvederà alla sospensione o cancellazione dall'Albo degli Operatori economici iscritti, nei casi previsti all'art. 9 delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., approvate con D.D.G. n.... del..... e secondo le modalità ivi indicate.

Art. 7

Responsabile del procedimento e referenti

La responsabilità della tenuta dell'Albo ed il suo aggiornamento è in capo al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico. Il responsabile del presente procedimento ex art. 5 L.R. 7/2019 è il Dirigente del Servizio. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.lavoripubblici.sicilia.it/>, secondo le istruzioni presenti sul sito.

Art. 8

Utilizzazione dell'albo

L'Albo verrà utilizzato nel rispetto dei principi del risultato, della reciproca fiducia, dell'accesso al mercato, nonché del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, come disciplinato dall'art. 12 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., e sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico e nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sito internet www.lavoripubblici.sicilia.it, al fine di consentire la libera consultazione da parte dei soggetti interessati. La scelta degli operatori economici sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Verranno interpellati gli operatori economici sulla base della categoria d'iscrizione corrispondente.

I Responsabili Unici del Progetto, nominati per i singoli interventi, inviteranno gli operatori economici selezionati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 del Codice, tra quelli iscritti nella categoria corrispondente al servizio da affidare.

I RUP selezioneranno dall'elenco sulla base della categoria d'iscrizione, gli operatori da invitare, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.

Rimane facoltà del RUP procedere all'affidamento previa indagine di mercato, selezionando operatori

economici non presenti nell'albo, sulla base delle categorie richieste, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dei servizi di ingegneria e di architettura (SIA) da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di operatori economici.

L'inserimento nell'elenco, pertanto, non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare relative alle categorie per cui si è iscritti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e aggiornamento degli albi approvate con D.D.G. n.... del.....

Art.9

Trattamento dei dati personali

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione delle attività previste, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità di cui al presente avviso saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità di cui al presente avviso saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione saranno reperibili sulla pagina "privacy" del sito web istituzionale.

Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovo dell'iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal GDPR.

Palermo, li

Il Dirigente Generale